



# COMUNE DI CAMMARATA

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 7 DEL 06-04-2021**

**COPIA**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA A SCOPO PRECAUZIONALE DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHE' DELLASILO NIDO COMUNALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.**

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di aprile, **il Sindaco, Dr. Mangiapane Giuseppe**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTI** gli art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 " *1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio*

*effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (omissis) ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;*

**VISTO** l'art 3 comma 2 del citato il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a norma del quale *“I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.”*

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero Territorio nazionale»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, che ha dettato disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e di avvio della cosiddetta 'fase 2' della emergenza sanitaria in corso;

**VISTO** il DPCM 11 giugno 2020;

**VISTO** il DPCM 14 luglio 2020;

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

**VISTO** il DPCM 7 settembre 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 – *Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

**VISTI** i Documenti del Ministero dell'Istruzione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto ovvero:

- Il Piano Scuola del 26/06/2020 - *“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema*

nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021;

- Il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia del 03/08/2020;
- Il Protocollo di sicurezza per la ripresa della scuola dal mese di settembre 2020;
- Il Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19;
- Il Protocollo di Sicurezza del Nido Comunale;

**VISTO** il Decreto Legge 7 Ottobre 2020 - Misure urgenti connesse con la proroga della Dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (*GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020*);

**VISTO** il DPCM 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (*GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020*);

**VISTO** il DPCM 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (*GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41*);

**VISTO** il DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

**VISTO** il Dpcm 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (*GU*

Serie Generale n.301 del 03-12-2020);

**VISTO** il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020);

**VISTO** il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021);

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2021 di Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 30 aprile 2021, (21A00227) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021);

**RICHIAMATE** le Norme, le circolari e le ordinanze del Ministero della Salute;

**RITENUTO** indispensabile ed urgente procedere alla disinfezione e sanificazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale, nonché allo *screening* con tampone antigenico rapido di tutta la popolazione scolastica, al fine di consentire la ripresa delle attività scolastiche con maggiore sicurezza;

**RITENUTO** altresì indispensabile sospendere ulteriormente le attività dell'Asilo Nido Comunale, in attesa dell'esito dei tamponi molecolari per tracciamento di variante inglese;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTO** l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita,*

*anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

**VISTA** la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati nel territorio, la maggior parte dei quali asintomatici o paucisintomatici, e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione dei contagi;

#### **ORDINA**

**La chiusura immediata di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale nonché dell’Asilo Nido Comunale dal 7 Aprile 2021 al 9 Aprile 2021 compreso.**

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza verrà portata a conoscenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale nonché dell'Asilo Nido Comunale, dei Carabinieri di Cammarata e del Comando di Polizia Municipale.

La presente Ordinanza sarà notificata al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line di questo Ente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to: Dr. Mangiapane Giuseppe \*

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-04-2021 al 21-04-2021

Lì 22-04-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: D.ssa Rossella Maria Stornaiuolo